



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

II Reparto – Div. 4<sup>^</sup> – Sez. 2<sup>^</sup>

Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA

## COMUNICATO

In materia di oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, s'informa che la Corte Costituzionale – con sentenza n. 207 del 7 giugno 2010 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. c) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 112) **nella parte in cui aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112** (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133), i quali stabilivano che tali accertamenti – effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate (c. d. “*visite di controllo o fiscali*”) – rientrassero nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con conseguenti oneri finanziari a carico delle aziende sanitarie locali.

La declaratoria di incostituzionalità delle suddette norme comporta che gli oneri finanziari relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non gravando più sul bilancio delle aziende sanitarie locali, sono – allo stato – ad esclusivo carico delle Amministrazioni richiedenti, con conseguente necessaria previsione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio.

In merito a quanto statuito dalla suddetta decisione, questa Direzione Generale fa riserva di fornire indicazioni non appena effettuato il necessario coordinamento tra gli organi competenti, attesa la necessità di allocare sui pertinenti capitoli di spesa le risorse finanziarie ove venisse definitivamente stabilito – a carico delle Amministrazioni – il pagamento degli oneri di cui trattasi.

**Roma, 25 giugno 2010.**